Promessa di matrimonio

La **promessa di matrimonio** è quella dichiarazione con cui i nubendi, dinanzi all'ufficiale di stato civile, affermano liberamente di voler contrarre matrimonio, senza che da tale dichiarazione sorga alcun obbligo alla celebrazione.

L'istituto, pur di origini e tradizioni storiche, mantiene la sua rilevanza grazie al fatto che, ancora oggi, il nostro ordinamento si fonda sul matrimonio (art. 29 Cost.), e per tale motivo spesso accade che una coppia, al maturare del suo rapporto affettivo, si scambi una simile dichiarazione.

1. La disciplina del codice civile

1.1. La revocabilità della promessa

1.2.Il “fidanzamento ufficiale” e l’obbligo restitutorio

1.3. I doni di cui può chiedersi la restituzione

1.4. La “promessa solenne” ed il risarcimento del danno

2. La natura della responsabilità per la rottura della “*promessa solenne*”

2.1. L’onere della prova

2.2. Legittimazione ad agire

2.3. Prescrizione

3. Le obbligazioni connesse alla promessa di matrimonio

4. La giusta causa di recesso dalla promessa

5. Seduzione e promessa di matrimonio

6. Danni non patrimoniali

Bibliografia

1. La disciplina del codice civile

Il codice civile dedica alla promessa di matrimonio **tre soli articoli (artt. 79/81)**, che non sono stati modificati - tranne che nel comma I dell’art. 81 c.c. - dalla riforma del diritto di famiglia (Legge 19/05/1975, n. 151, in *Gazz. Uff.*, 23/05/1975, n. 135), ritenendosi che le citate disposizioni, per la loro elasticità, potessero ugualmente applicarsi ad un costume profondamente mutato rispetto all’epoca della loro entrata in vigore (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260, in *Famiglia e Diritto*, 1994 con nota di PACIA DEPINGUENTE).

1.1. La revocabilità della promessa

La promessa di matrimonio rappresenta una libera dichiarazione che **non obbliga né a contrarre le**

nozze, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancata celebrazione (sulla mancanza di effetti obbligatori della promessa di matrimonio cfr., tra le altre, Tribunale di Genova, Sez. IV, sentenza 17/01/2004, in *Guida al Diritto*, 2004, 13, 60)**, né può essere in alcun modo coartata**, alla luce del fatto che la facoltà di sposarsi (o di non farlo) è un diritto fondamentale della persona (Cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 12/08/2003, in *www.leggiditaliaprofessionale.it,* 2005).

L'art. 79 c.c., data l'importanza del matrimonio e la gravità delle sue conseguenze, garantisce infatti la **massima libertà del consenso delle parti** sino al momento della celebrazione, e nega la possibilità che dal mancato adempimento della promessa derivino conseguenze patrimoniali diverse da quelle previste, in modo tassativo, dagli artt. 80 e 81 c.c.

E' ad esempio nullo un contratto con il quale, a garanzia della promessa di matrimonio, venga stabilita la consegna da un promittente all'altro di una somma di denaro (o titoli di credito) con l'intesa che il denaro (o i titoli), trascorso un determinato termine, ove il *tradens* rifiuti il consenso al matrimonio, passi in proprietà di quest'ultimo. Cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza 13/02/1974, in *Giur. It*., 1976, 1, 168.

1.2.Il "fidanzamento ufficiale" e l'obbligo restitutorio

Se la promessa non impegna necessariamente a convolare a nozze, la mancata celebrazione del matrimonio riconosce il diritto (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260, *op. cit.* In dottrina, cfr. TRABUCCHI e BUCELLI) di chiedere – **entro un anno** dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto o dalla morte di uno dei promittenti - la restituzione dei doni fatti a causa della promessa medesima (art. 80 c.c. Cfr. Giudice di pace di Taranto, sentenza 30/01/2000, in *Giudice di pace*, 2000, 315).

Tale diritto è più una "*facoltà di ripensamento*" attribuita al donante nel caso che l'*occasio donationis* fornita dal matrimonio non abbia poi seguito. Cfr. sul punto BUCELLI e TRABUCCHI.

La promessa di matrimonio a cui fa riferimento l'art. 80 c.c. rappresenta il c.d. ***fidanzamento ufficiale***, qualificabile come mero fatto sociale e non produttivo di alcun effetto giuridico diretto (tenuto conto che la restituzione dei doni non deriva dalla promessa, ma dal mancato seguito del matrimonio), che ricorre qualora si renda una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell'ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi, affinché ciascuno dei promessi possa acquisire la maturazione necessaria per celebrare le nozze (Cfr. Cass. Civ., sentenza 2/05/1983, n. 3015, in *Giur. It*., 1983, I,1, 1370).

Per la richiesta di restituzione dei doni prenuziali è sufficiente una qualsiasi promessa di matrimonio, sia unilaterale che vicendevole, sia fra persone capaci che fra minori non autorizzati (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260, *op. cit.* e Cass. Civ., sentenza 2/05/1983, n. 3015, *op. cit.* Di diverso avviso, con riferimento al profilo della capacità, AULETTA che non legittima il minore senza il controllo del suo rappresentante legale, nonché TRABUCCHI): non sono richieste forme particolari, né rilevano i motivi (o eventuali profili di responsabilità. Cfr. PACIA DEPINGUENTE, commento a Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260, in *Famiglia e Diritto*, 1994, 277. Nello stesso senso, cfr. TARATANO e SANTUOSSO) della rottura degli sponsali, maturando il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non si sia successivamente celebrato (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260, *op. cit.*, Tribunale di Bari, Sez. I, sentenza 28/09/2006, in *Resp. civ*., 2006, 12, 1048, Giudice di Pace di Taranto, sentenza 30/01/2000, *op. cit.*, 315. In dottrina, cfr. BUCELLI).

Indici rivelatori dell'avvenuta promessa possono essere, ad esempio, il pranzo

intrattenuto dalle famiglie dei fidanzati, lo scambio dei doni e la consegna ed accettazione dell'anello di fidanzamento. Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260, *op. cit.* e Tribunale di Roma, sentenza 5/02/1979, in *Dir. Famiglia*, 1979, 793.

Sui requisiti formali della promessa, cfr. anche Cass. Civ., sentenza 21/02/1966, n. 539, in *Foro It.*, 1966, I, 1844, Cass. Civ., sentenza 26/06/1959, n. 2027, in *Foro It.*, 1959, I, 1587, Cass. Civ., sentenza 20/05/1955, n. 1480, in *Mass. Giur. It.*, 1955, 355.

La *ratio* della norma si identifica con la volontà dell'ordinamento di permettere di **eliminare i segni di un rapporto**, spesso voluto o autorizzato dalle rispettive famiglie, rimasto incompiuto, e del quale è opportuno, per i mancati *nubendi*, rimuovere tempestivamente ogni traccia al fine di potersi ricostruire un nuovo rapporto senza alcun ricordo di quello precedente (BUCELLI).

E' in quest'ottica di rimozione tempestiva che si pone anche il termine di decadenza di un anno per esercitare l'azione di restituzione (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260, *op. cit.*. In dottrina, cfr. TRABUCCHI e BUCELLI).

Per FERRI la brevità di tale termine si spiega con una esigenza di simmetria ed opportunità rispetto all'art. 81 c.c. Per BIONDI il termine fa riferimento alla opportunità di non lasciare in sospeso per lungo tempo rapporti per loro natura alquanto "*incresciosi*".

1.3. I doni di cui può chiedersi la restituzione

L'art. 80 c.c. riguarda quei **doni che è uso fare per il solo fatto di considerarsi fidanzati**, che non potrebbero trovare altra plausibile giustificazione all'infuori del fidanzamento (può ad esempio configurarsi dono prenuziale il finanziamento di opere di ristrutturazione di un immobile da destinarsi a futura residenza familiare. Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza 15/02/2005, n. 2974, in *Fam. Pers. Succ*., 2006, 1, 9, con nota di PASQUILLI, Tribunale di Napoli, Sez. II, sentenza 27/01/2005, in *www.leggiditaliaprofessionale.it,* 2006): essi non richiedono alcuna forma o requisito di capacità d'agire da parte dei fidanzati, e producono effetti definitivi a prescindere dalla circostanza che questi ultimi abbiano o meno già deciso se e quando sposarsi, o quale regime patrimoniale assegnare alla futura famiglia (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260, *op. cit.* e Cass. Civ., sentenza 2/05/1983, n. 3015, *op. cit.*).

Detti doni non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituiscono **vere e proprie donazioni**, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge. Pertanto, in caso di modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, il trasferimento si perfeziona legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera *traditio* (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260, in *Giust. Civ*., 1994, I. Sulla natura di donazioni dei doni prenuziali, cfr. FINOCCHIARO, TARATANO e LOI).

1.4. La "promessa solenne" ed il risarcimento del danno

Dal *fidanzamento ufficiale* - non soggetto, come detto, ad alcun requisito di capacità o di forma - si distingue la ***promessa solenne***, di cui all'art. 81 c.c., soggetta a determinati requisiti e produttiva di una situazione di affidamento possibile fonte di una responsabilità risarcitoria.

Requisiti formali necessari della *promessa solenne* sono:

- **il vicendevole impegno** al matrimonio fatto per **atto pubblico** o per **scrittura privata** da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio (*ex* art. 84 c.c.);

- la promessa risultante dalla **richiesta della pubblicazione**.

In presenza di tali requisiti, al promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla – o, con il proprio comportamento colposo abbia dato giusto motivo al rifiuto dell'altro – potrà essere chiesto, entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare le nozze, di risarcire il danno (entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti) cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni direttamente inerenti – ovvero causalmente riferibili - al progettato matrimonio (art. 81 c.c.).

Trattasi di un risarcimento per danni per comportamento contrario alla buona fede che trova altresì riscontro, nell'ambito della disciplina del diritto di famiglia, nella sanzione prevista dall'art. 139 c.c. a carico del coniuge che, pur conoscendo la causa di nullità del matrimonio, non la esterna all'altro (così Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260, *op. cit.*).

2.La natura della responsabilità per la rottura della "*promessa solenne*"

Il fondamento dell'obbligo risarcitorio è posto non nell'inadempimento a una promessa vincolante, bensì in un comportamento lesivo delle aspettative di buona fede che nascono tra i due fidanzati (Cfr. Tribunale di Genova, Sez. IV, sentenza 17/01/2004, *op. cit*.)

L'obbligazione che consegue *ex lege* all'esercizio dell'ingiusto rifiuto alle nozze non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento senza giusto motivo (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 9052, in *Resp. Civile,* 7/2010, 552. A conferma, cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza 10/08/1991, n. 8733, in *Giur. It*., 1992, 1, 1108, con nota di POZZO, Tribunale di Monza, sentenza 6/06/2006, in *Resp. civ*., 2006, 12, 1049, Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 12/08/2003, *op. cit.*, Tribunale di Verona, sentenza 29/01/1982, in *Giur. It*., 1983, I, 2, 118, con nota di CAFERRA secondo cui la seduzione con promessa di matrimonio non costituisce illecito civile, secondo i principi della responsabilità extracontrattuale, ma dà luogo soltanto alle conseguenze giuridiche previste dagli art. 80 e 81 c.c.).

Le ragioni della specialità e di un regime risarcitorio più restrittivo devono essere individuate nell'esigenza di garantire la piena ed assoluta libertà nel compimento di un atto personalissimo come il matrimonio, e di limitare l'ambito delle conseguenze risarcitorie di un rifiuto che il legislatore ha voluto mantenere sino all'ultimo momento possibile e liberamente opponibile (così FACCI, nota a Tribunale di Bari, Sez. I, sentenza 28/09/2006, *op. cit.*, 1049).

2.1. L'onere della prova

Incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a siffatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 9052, *op. cit.*, 552).

2.2. Legittimazione ad agire

Legittimato alla proposizione dell'azione risarcitoria è solamente il soggetto che - in quanto destinatario della promessa - effettui degli esborsi economici facendo affidamento sull'impegno reciprocamente assunto, non qualunque soggetto che, spontaneamente ed in considerazione di particolari legami familiari o affettivi, effettui delle spese in previsione delle prossime nozze (Cfr. Pretura di Milano, sentenza 2/12/1999, in *Giur. milanese*, 2000, 103).

2.3. Prescrizione

Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento danni decorre dal giorno in cui si ha la certezza che la promessa non verrà mantenuta (Cfr. Corte di Appello di Milano, sentenza 29/04/1969, in *Foro It. Rep.*, 1969, voce *Responsabilità civile*, n. 291. Nello stesso senso, cfr. Cass.

Civ., sentenza 4/08/1955, n. 2521, in *Foro It.*, 1955, I, 1137), e non quando la promessa permanga o si abbiano serie ragioni per ritenere che essa continui ad essere mantenuta (Cfr. Cass. Civ., sentenza 13/11/1957, n. 4378, in *Foro It. Rep.*, 1957, voce *Responsabilità civile*, n. 122 e Cass. Civ., sentenza 27/01/1956, n. 251, in *Foro It. Rep.*, 1956, voce *Prescrizione civile*, n. 82).

3.Le obbligazioni connesse alla promessa di matrimonio

Nell'ambito delle obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio rientrano non solo quelle spese strettamente connesse alla celebrazione della cerimonia nuziale, ma tutte quelle assunte in vista dell'*instauranda* comunione morale e materiale dei coniugi e, quindi, anche quelle contratte per la sistemazione e l'arredamento della futura casa coniugale, facendo comunque sempre riferimento al criterio della proporzionalità, della loro destinazione e dell'indebito arricchimento (Cfr. Tribunale di Genova, Sez. IV, sentenza 25/05/2007, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*, 2007).

4.La giusta causa di recesso dalla promessa

In tema di giusto (o ingiusto) motivo di recesso dalla promessa:

- è immotivato il rifiuto di contrarre matrimonio di un fidanzato che, pochi giorni prima della cerimonia, ha trovato meri pretesti per litigare con la promessa sposa, così da provocare artatamente – all'ultimo momento, nonostante aver maturato da tempo la decisione di rompere il fidanzamento - delle violente discussioni che sono sfociate, appunto, nelle mancate nozze (Cfr. Tribunale di Bari, Sez. I, sentenza 28/09/2006, *op. cit.*, 1048);

- non è giusta causa di rottura il riacutizzarsi di una malattia della quale il promittente era a conoscenza da molto tempo (Cfr. Corte di Appello di Reggio Calabria, sentenza 18/07/1958, in *Rep. Giust. Civ.,* 1958, voce *Matrimonio*, 91), né la circostanza che la donna abbia dimorato vari anni all'estero ed abbia lì avuto un altro fidanzato, specie quando il rifiuto di sposarsi sia manifestato dall'uomo in modo gravemente offensivo, in presenza degli invitati nel giorno e nell'ora stabilita per il rito nuziale (Cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza 13/03/1956, in *Rep. Giust. Civ.,* 1956, voce *Matrimonio*, 74);

- è un giusto motivo di rifiuto la persistente mancanza di una stabile occupazione, sempre che l'impegno di contrarre matrimonio sia stato subordinato al conseguimento dell'occupazione stabile e definitiva, ovvero se la situazione lavorativa del promittente fosse diversa al momento della promessa rispetto a quella posta a base del rifiuto, tanto che, se fosse stata conosciuta all'epoca, la promessa non sarebbe stata prestata (Cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 12/08/2003, *op. cit*.).

5.Seduzione e promessa di matrimonio

E' discusso, in giurisprudenza, se colui che si avvale del fidanzamento ufficiale per ottenere da una donna l'assenso all'amplesso, è tenuto al risarcimento dell'ingiusto danno sofferto dalla donna, sulla scorta del fatto che la promessa di matrimonio "*altera*" la formazione del consenso in relazione all'instaurazione di rapporti sessuali (In senso positivo, cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza 8/07/1993, n. 7493, in *Foro It*., 1994, I, 1878, con nota di LONGO. Conformi, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 10/08/1991, n. 8733, *op. cit.*, 1108, Cass. Civ., sentenza 14/11/1975, n. 3831, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1977, 61, Cass. Civ., sentenza 6/12/1957, n. 4582 e Tribunale di Milano, sentenza 15/01/1950, entrambe in *Temi*, 1951, 252, con nota di DI STASO, Cass. Civ., sentenza 12/07/1976, n. 510, in *Foro It.*, 1976, I, 961, che ha richiesto una puntuale e rigorosa prova del nesso tra la promessa di matrimonio e la *traditio corporis*).

Secondo l'orientamento che riconosce il diritto al risarcimento, la promessa deve costituire lo strumento determinante ed immediato di cui il promittente si avvale per ottenere la dedizione sessuale dell'altro, e occorre che sia fatta con il proposito di non mantenerla, o anche solo senza una adeguata consapevole valutazione delle ragioni che potrebbero ostacolarne l'adempimento (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 11/03/1976, n. 846, in *Foro It*., 1976, 1, 961).

Per ipotizzarsi una responsabilità per "*seduzione con promessa di matrimonio*" è inoltre necessario

un chiaro e preciso nesso di causalità tra la promessa e la *traditio corporis*, così che questa costituisca un comportamento dipendente direttamente ed esclusivamente dalla promessa, la quale, a sua volta, ha in definitiva concretato un attentato alla libertà sessuale della persona (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17/02/1976, n. 510, *op. cit.*, 961. Conformi, cfr. Cass. Civ., sentenza 11/03/1976, n. 846, *op. cit.*, 961, Cass. Civ., sentenza 14/11/1975, n. 3831, *op. cit.*, Cass. Civ., sentenza 9/11/1973, n. 2947, in *Foro It. Rep.*, voce *Responsabilità civile*, n. 164 e Cass. Civ., sentenza 24/01/1972, n. 178, in *Foro It.,* 1972, I, 3534). La prova della seduzione può essere raggiunta anche in via presuntiva, attraverso una indagine che, in considerazione della molteplicità dei fattori che possono indurre una persona alla dedizione sessuale, deve essere rigorosa, ancorandosi ad elementi gravi e discordanti, da valutare anche in relazione alle condizioni ambientali e culturali della parti (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17/02/1976, n. 510, *op. cit.*, 961).

In punto "*elemento soggettivo del seduttore*", la giurisprudenza sembra orientata nel ritenere sufficiente la colpa, non essendo necessario che la promessa sia fatta con animo ingannevole in quanto, anche quando esuli il dolo, permane pur sempre una responsabilità *ex delicto* del seduttore (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza 8/07/1993, n. 7493, *op. cit.*, 1878, Cass. Civ., sentenza 12/09/1968, n. 2934, in *Foro It.,* 1968, I, 2703, Cass. Civ., sentenza 7/05/1969, in *Foro It. Rep.*, voce *Responsabilità civile*, n. 288, Cass. Civ., sentenza 29/05/1965, n. 1105, in *Foro It.,* 1966, I, 141 e Corte di Appello di Firenze, sentenza 12/12/1962, in *Foro It. Rep.*, 1963, voce *Responsabilità civile*, n. 71. In dottrina, sulla sufficienza della colpa, si veda CALABRIA e ONDEI).

Come detto, non manca un diverso orientamento che ritiene che la seduzione con falsa promessa di matrimonio, valutata alla stregua dei valori socio-culturali della società moderna, non dia diritto al risarcimento del danno alla donna sedotta, alla luce del fatto che non integrerebbe una lesione del diritto all'integrità morale e di libertà personale: non sussistendo norme di legge che sanciscano, nei rapporti attinenti la sfera sessuale, il rispetto dei canoni di libertà, buona fede, correttezza e diligenza, non si ravvisava alcuna violazione del generale precetto del *neminem laedere*, e tantomeno responsabilità da inadempimento (Cfr. Tribunale di Pisa, sentenza 3/02/1976, in *Foro It*., 1976, 1, 961 e Tribunale di Verona, sentenza 29/01/1982, *op. cit.*, n. 131).

Il Tribunale di Palermo, sentenza 2/06/1998, in *Danno e Resp*., 1998, 12, 1140 (con nota di CARBONE) ha ritenuto che la seduzione con promessa di matrimonio non dia diritto al risarcimento dei danni morali in mancanza di reato, né a quelli patrimoniali a titolo di perdita di chance, in quanto l'attuale ruolo svolto dalla donna all'interno della famiglia non consente di ritenere che dallo status di coniuge questa possa ottenere un sostanziale miglioramento delle proprie condizioni economiche.

6.Danni non patrimoniali

Dalla rottura ingiustificata della promessa "*solenne*" **non deriva la risarcibilità dei danni non patrimoniali** (Cfr. Tribunale di Bari, Sez. I, sentenza 28/09/2006, *op. cit.*, 1048), né quelli morali o psicologici conseguenti alla mancata celebrazione del matrimonio (Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 8/09/2006, in *Corriere del Merito*, 2007, 3, 295), in quanto la fattispecie sfugge agli schemi di cui all'art. 2043 c.c. (Cfr. Tribunale di Bari, Sez. I, sentenza 28/09/2006, *op. cit.*, 1048).

Bibliografia

· **AULETTA**, Il diritto di famiglia, Torino, 1992, 23;

· **BUCELLI**, Mutamento sociale e donazioni prematrimoniali, Giur. It., 1995, I, 1, 684;

· **CALABRIA**, Responsabilità per seduzione con promessa di matrimonio, in Foro It., 1947, I, 999;

· **FERRI,** In tema di promessa di matrimonio, Persona e formalismo giuridico. Saggi di diritto civile, Rimini, 1985, 406;

· **FINOCCHIARO**, Del Matrimonio, in Commentario del Cod. Civ., a cura di **SCIALOJA**

BRANCA, Bologna-Roma, 1971, 112 e ss.;

· **LOI**, Promessa di matrimonio, in Enc. Dir. XXXVII, Milano, 1988, 95;

· **ONDEI**, In tema di responsabilità civile per seduzione, in Foro Padano, 1950, I, 1057;

· **SANTUOSSO,** Il matrimonio, II ed., in Giur. sist. Dir. Civ. e comm., Bigiavi, Torino, 1989, 11;

· **TARATANO**, La promessa di matrimonio, in Trattato dir. Priv., diretto da RESCIGNO, 2, Persone e Famiglia, I, Torino, 1982, 527;

· **TARATANO**, Rapporti da promessa di matrimonio e dovere di correttezza, in Riv. Dir. Civ., 1979, I, 653;

· **TRABUCCHI**, La promessa di matrimonio, Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da **CIAN, OPPO** e **TRABUCCHI**, Padova, 1992, 14;

· **TRABUCCHI**, Della promessa di matrimonio, sub art. 80, 12 e ss.;

· **TRABUCCHI**, voce Promessa di matrimonio, Noviss. Dig. It., Appendice, VI, Torino, 1986, 49.
([1])

(1) Vedi anche il volume "Codice della famiglia e dei minori" (aggiornato alla L. 35/2012), Altalex editore 2012.